



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 24/9 del 19.5.2015

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI OPERANTI IN SARDEGNA

(Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene l'attività dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese che esercitano l'attività in Sardegna, mediante l'istituzione di un fondo di cogaranzia e controgaranzia che assista le garanzie prestate dai Confidi in favore delle PMI operanti in Sardegna. Attraverso l'utilizzo del Fondo, la Regione sostiene anche lo sviluppo e la diffusione di forme di raccolta diretta di finanziamenti da parte delle PMI operanti in Sardegna, concedendo garanzia diretta o controgaranzia sulle obbligazioni dalle stesse emesse. In via residuale, il Fondo potrà anche rilasciare garanzia diretta sui finanziamenti contratti dalle PMI operanti in Sardegna.
2. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle presenti direttive. Il soggetto gestore del fondo ha la facoltà di garantire le operazioni presso il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ottenimento di un grado superiore di copertura.
3. L'Amministrazione Regionale – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Centro Regionale di Programmazione–, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive. Per gli interventi a favore delle imprese agricole le circolari sono adottate di concerto con l'Assessorato dell'Agricoltura.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Il Fondo per le PMI è costituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 55/36 del 16.12.2009. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e della Legge regionale 17 novembre 2010 n. 15, art. 19, e ss.mm.ii e per il perseguimento degli obiettivi operativi previsti dal P.O. FESR 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2 (Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle Pmi, favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le interconnessioni produttive di filiera) secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 della L.R. n. 2/2007.
2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) in vigore fino al 31.12.2014:
 - Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF>

- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 Dicembre 2007, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 337 del 21 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione agricola
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:it:PDF>
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:358:0003:0021:it:PDF>
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, come prorogato con modifiche approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011
- Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso fissato al 31 dicembre 2010
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>.

b) in vigore:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=IT>
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione agricola;
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0009:0017:it:PDF>
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>
- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236284/236284_1123193_28_2.pdf
- Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 597 del 5 febbraio 2015 relativa all'aiuto di Stato n. SA.39957 (2014/N) Metodo per il calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie rilasciate da ISMEA
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255988/255988_1635572_43_2.pdf
- Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio pubblicato sulla G.U.C.E. serie C n. 19 del 22 gennaio 2014;
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:019:FULL&from=IT>
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicato sulla G.U.C.E. serie C n. 204 del 1 luglio 2014;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:204:FULL&from=IT>

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10;>
a) in vigore fino al 31.12.2014:
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4.3.2006
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>.

b) in vigore dal 01.01.2015:

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/progetti_speciali/aiuti_regionali_2014_2020.pdf
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia;
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf

ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) **"PMI"**, indica le microimprese, piccole e medie imprese che:
 - abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
 - siano in possesso dei parametri dimensionali previsti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.07.2014), dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
 - non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004) come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.08.2014), dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/249/1 del 31.07.2014);
 - non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;
- b) **"Fondo"**, indica il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui al precedente art. 1, comma 1, finalizzato a rimborsare i Confidi, le Banche finanziatrici e gli altri soggetti finanziatori per le garanzie rispettivamente controgarantite, cogarantite e garantite dal Fondo escusse su operazioni di finanziamento, e le Banche finanziatrici in caso di inadempienza dei Garanti per le garanzie controgarantite dal Fondo, entro il limite della dotazione del Fondo medesimo; il Fondo potrà essere alimentato con ulteriori risorse regionali e/o del PO 2007–2013 e con risorse provenienti da altri enti



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pubblici e privati. Gli interessi maturati sulle giacenze dovranno essere riversati nella disponibilità del Fondo, salvo il rispetto delle limitazioni previste dalla normativa regionale;

- c) **“Gestore del Fondo”** indica la SFIRS SpA, con sede legale in Cagliari, Via S. Margherita 4 - 09124 Cagliari, individuato con atto di affidamento del 21 dicembre 2009;
- d) **“Regolamento del Fondo”** indica il provvedimento amministrativo contenente disposizioni operative disciplinanti, fra l'altro, il regime di gestione dell'intervento conformemente alla normativa comunitaria prevista in materia di aiuti, il funzionamento del Fondo, la procedura di ammissione e di rilascio delle garanzie, la documentazione relativa all'accreditamento dei Garanti e al rilascio delle garanzie, i controlli e l'attivazione della cogaranzia e della controgaranzia da parte dei Garanti, delle Banche finanziatrici e degli altri soggetti finanziatori;
- e) **“Soggetti Garanti”**, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i. ;
- f) **“Banche finanziatrici”**, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli altri intermediari (comprese le società di leasing e di factoring) di cui all'art. 107 dello stesso Decreto, nonché gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo decreto i cui parametri di ammissibilità sono stabiliti in apposito provvedimento, aventi convenzioni in essere con i Garanti e/o con il Soggetto Gestore. Indica, inoltre, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) regolarmente iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.¹
- g) **“altri soggetti finanziatori”**, indica investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, che sottoscrivono obbligazioni emesse dalle PMI come definite alla lettera a);
- h) **“Garanzia diretta”**, indica la garanzia prestata dal Fondo, in favore delle Banche finanziatrici o degli altri soggetti finanziatori. In caso di inadempimento, la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dalle Banche finanziatrici o dagli altri soggetti finanziatori a prima richiesta;
- i) **“Controgaranzia”**, indica la garanzia prestata dal Fondo in favore dei Garanti. La controgaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento la controgaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta:
- dal Garante ammesso all'intervento del Fondo, che abbia già pagato alla Banca finanziatrice o agli altri soggetti finanziatori la propria garanzia;
 - dalla Banca finanziatrice o degli altri soggetti finanziatori, nel caso di accertata inadempienza del Garante;
- l) **“Cogaranzia”**, indica la garanzia prestata dal Fondo, su richiesta dei Garanti e congiuntamente alla garanzia rilasciata da questi, in favore delle Banche finanziatrici. La cogaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento la cogaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta.
- m) **“Rifinanziamenti”**, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi concessi sotto qualsiasi forma e finalizzati al consolidamento dell'indebitamento a breve termine² e/o alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
- n) **“Nuovi Finanziamenti”**, indica:
- operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un giorno³;

¹ sostituito con la presente Deliberazione di Giunta Regionale "Banche finanziatrici", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri intermediari di cui all'art. 107 dello stesso Decreto aventi convenzioni in essere con i Garanti e/o con il Soggetto Gestore."

² sostituito con la presente Deliberazione di Giunta Regionale "con mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, o l'insorgere di condizioni di revoca previste dalle disposizioni di vigilanza. L'eventuale revoca delle altre linee di credito entro il limite temporale sopra indicato dovrà essere adeguatamente giustificata, pena la decadenza della garanzia acquisita"

³ sostituito con la presente Deliberazione di Giunta Regionale "diverse dai Rifinanziamenti, che siano direttamente destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi di cui all'articolo 6 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative, o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, o l'insorgere di condizioni di revoca previste dalle disposizioni di vigilanza. L'eventuale revoca



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi concessi sotto qualsiasi forma⁴

o) **“emissioni obbligazionarie”**, indica:

- emissioni obbligazionarie (compresi i minibond e le cambiali finanziarie) di durata non inferiore a 18 mesi⁵ effettuate dalle PMI in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2410 e segg. del Codice Civile finalizzate alla copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

ARTICOLO 4

(Modalità di rilascio della garanzia)

1. Il rilascio della garanzia del Fondo sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti sulla base di una delle modalità previste dalla normativa comunitaria:

- secondo le modalità e i criteri degli aiuti “de minimis” richiamati all’art. 2 delle presenti Direttive sulla base dell’ammontare concesso;
- secondo la modalità dei premi «esenti» alle condizioni e nei limiti indicati dalla Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (G.U.C.E. C n. 155/02 del 20 giugno 2008);
- secondo le modalità previste da uno dei metodi di calcolo approvati dalla Commissione per la tipologia di aiuto e richiamati all’art. 2 delle presenti Direttive.

2. L’aiuto è concesso sulla base dei regolamenti richiamati all’art. 2 delle presenti Direttive ,in misura pari al differenziale tra il premio calcolato con una delle modalità di cui al punto precedente e il premio effettivamente pagato dall’impresa.

3. Il provvedimento di concessione indica la natura dell’aiuto. L’intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del soggetto Gestore.

4. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell’attività svolta nelle sedi operative regionali.

ARTICOLO 5

(Soggetti richiedenti)

1. Possono richiedere l’intervento del Fondo:

- i Garanti iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993;
- Garanti iscritti all’elenco di cui all’art. 106 subordinatamente al possesso dei sotto elencati requisiti, presenti alla data di richiesta di accreditamento alla procedura di ammissione alla controgaranzia o cogaranzia:
 - avere un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a 10 milioni di euro⁶

delle altre linee di credito entro il limite temporale sopra indicato dovrà essere adeguatamente giustificata, pena la decadenza della garanzia acquisita”

⁴sostituito con la presente Deliberazione di Giunta Regionale "e non superiore a 144 mesi, (comprese le operazioni di locazione finanziaria concesse da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 per la copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali"

⁵sostituito con la presente Deliberazione di Giunta Regionale " e non superiore a 144 mesi"

⁶sostituito con la presente Deliberazione di Giunta Regionale "avere un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o da altra idonea documentazione. La sussistenza dei suddetti parametri dovrà essere annualmente verificata e confermata;
- operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;
- c. le Banche finanziatrici per la concessione di garanzie dirette a fronte degli interventi finanziari concessi;
- d. l'arranger/lead manager e lo sponsor per la concessione della garanzia diretta sulle emissioni obbligazionarie (compresi i minibond e le cambiali finanziarie).

ARTICOLO 6

(PMI Beneficarie dell'intervento del Fondo)

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI, come definite dall'art. 3, che:
- a. siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o per le imprese artigiane, che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane;
 - b. abbiano merito di garanzia in base ai parametri eventualmente fissati con il Regolamento del fondo;
 - c. non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dai regolamenti richiamati all'articolo 2 e 3 delle presenti direttive.
2. La Giunta regionale sulla base degli atti di programmazione regionale e di indicatori socio-economici, individua specifiche priorità di intervento che costituiscono atto di indirizzo per il Soggetto Gestore attraverso le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, delle presenti direttive.

ARTICOLO 7

(Operazioni Ammissibili e limiti di intervento)

1. Sono ammissibili agli interventi del Fondo:
- per la cogaranzia e la controgaranzia, le garanzie rilasciate dai Soggetti Garanti alle PMI su Rifinanziamenti, Nuovi Finanziamenti ed emissioni obbligazionarie;
 - per la garanzia diretta, gli interventi finanziari di cui alle lettere m), n) ed o) dell'art. 3 delle presenti Direttive concessi da Banche finanziatrici.
2. Le garanzie a valere sul Fondo possono essere rilasciate fino ad un importo massimo previsto dai Regolamenti richiamati all'art. 2 delle presenti Direttive.

ARTICOLO 8

(Misure e Modalità degli Interventi del Fondo)

1. La controgaranzia è concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun Rifinanziamento, Nuovo Finanziamento o emissione obbligazionaria.
2. La cogaranzia è concessa in misura non superiore al 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 40%, di modo che l'importo complessivo garantito non ecceda il limite dell'80% del finanziamento stesso.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La garanzia diretta è concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare del Rifinanziamento, Nuovo Finanziamento o Emissione Obbligazionaria.

4. Gli interventi del Fondo, di cui ai punti precedenti, sono attuati entro i massimali previsti dai Regolamenti richiamati dall'art. 2 delle presenti Direttive, salvo limiti inferiori fissati con le modalità di cui all'art. 1, comma 3 delle presenti Direttive.

5. Le cogaranzie, controgaranzie e garanzie dirette prestate dal Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie dello stesso, senza alcuna possibilità di concessione di garanzie personali da parte della RAS né di qualsivoglia diritto di rivalsa sul bilancio regionale. L'ammontare delle garanzie in qualunque forma rilasciate non potrà essere superiore a 10 volte l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici, nel rispetto dell'art. 4, entro i limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

ARTICOLO 9

(Funzionamento e operatività del Fondo)

1. Le richieste di ammissione alla cogaranzia, controgaranzia e garanzia diretta sono presentate secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, unitamente alle attestazioni dei Soggetti richiedenti in ordine alla sussistenza, in capo alle imprese beneficiarie, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissibilità agli interventi del Fondo, e istruite dal Soggetto Gestore, che propone all'Amministrazione Regionale la concessione o il diniego della garanzia.

L'Amministrazione Regionale autorizza con apposito provvedimento la concessione della garanzia esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

2. L'operatività del Fondo potrà cessare comunque prima della scadenza di cui al successivo art. 19, qualora siano attivati a livello nazionale altri analoghi interventi, ove – e per la parte in cui – questi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Sardegna sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.

3. Il soggetto gestore amministra il Fondo con contabilità separata, sulla base del Regolamento di attuazione ed in conformità alle direttive adottate dall'Amministrazione regionale.

4. Il soggetto gestore svolge inoltre le seguenti attività:

- a. istruisce e propone all'Amministrazione regionale, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione al Fondo, le revoche e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti direttive e dal Regolamento attuativo;
- b. propone all'Amministrazione Regionale l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di cui al successivo art. 10;
- c. propone all'Amministrazione Regionale la eventuale revisione in aumento della quota di accantonamento al Fondo;
- d. dispone, sentita la Amministrazione Regionale, la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai soggetti di cui all'art. 5 delle presenti Direttive;
- e. provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai soggetti di cui all'art. 5 delle presenti Direttive e ne cura la contabilizzazione;
- f. effettua i controlli a campione post delibera secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
- g. procede agli adempimenti amministrativi conseguenti;
- h. cura la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste dall'Amministrazione Regionale e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i. entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette all'Amministrazione Regionale la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare dei costi amministrativi e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- j. svolge attività di supporto tecnico nei confronti dall'Amministrazione Regionale in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

ARTICOLO 10

(Controlli)

1. I Soggetti richiedenti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante quanto attestato dagli stessi in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo ai sensi dell'art. 9, comma 1, fino a 5 anni successivi all'estinzione del finanziamento garantito.

2. Oltre ai controlli previsti dalla normativa comunitaria per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) cofinanziati con risorse comunitarie, il Gestore effettua, anche su mandato della Regione, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalle presenti direttive. Il Soggetto Gestore può in ogni momento effettuare, anche su mandato della Regione, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i Garanti e le PMI.

3. In particolare, il Soggetto Gestore, al fine di verificare la rispondenza delle attestazioni di cui al precedente art. 9, comma 1, effettua, successivamente alla emissione della determinazione da parte della Amministrazione Regionale, controlli a campione su almeno il 30% delle istanze ammesse alla garanzia. Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, propone all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa. In caso di mancata rispondenza tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, sul 20% del campione esaminato riferito ad un medesimo soggetto richiedente, il Soggetto Gestore può proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Proponente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.

4. Controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie possono essere condotti direttamente dalle Autorità responsabili dell'attuazione dei programmi comunitari.

ARTICOLO 11

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di controgaranzia, cogaranzia e garanzia diretta può essere richiesto l'intervento del Fondo nelle modalità previste dal Regolamento Attuativo allegando con riferimento ad ogni singola operazione la documentazione prescritta dal medesimo Regolamento e/o in apposita circolare.

2. Gli importi dovuti a Banche finanziatrici, Altri Finanziatori e Garanti saranno corrisposti, a cura del Soggetto Gestore, sentita l'Amministrazione Regionale, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo alla data della liquidazione.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 12

(Surrogazione Legale)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione degli importi dovuti al Garante, alla Banca finanziatrice o agli altri soggetti finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

ARTICOLO 13

(Esclusione del Garante Inadempiente)

1. Il Soggetto Gestore, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza del Garante dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo nell'ipotesi di riscontrata insolvenza in ordine alla garanzia di I livello prestata.

ARTICOLO 14

(Revoca delle Agevolazioni)

1. Fatti salvi i casi di inefficacia della garanzia, l'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca della garanzia da parte dell'Amministrazione Regionale e il recupero dell'aiuto, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. In particolare il Soggetto Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, comunica all'Amministrazione regionale, ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'avvio del procedimento di revoca ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea per Posta elettronica Certificata (PEC).

3. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, l'Amministrazione regionale con provvedimento motivato, determina la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso, comunicandolo agli interessati. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario finale è tenuto a versare al Fondo un importo pari all'ESL determinato con l'ammissione alla garanzia. Il credito è recuperato del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, possono disciplinare ulteriori modalità e condizioni di applicazione.

ARTICOLO 15

(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dai Regolamenti richiamati all'art. 2. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). In particolare sono state rispettate le disposizioni previste per gli aiuti “de minimis”⁷ indicati all’art. 2, comma 2.

ARTICOLO 16

(Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2015 salvo proroga del periodo di ammissibilità delle spese sui programmi comunitari 2007-13. I regimi di aiuto sono applicati fino a scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al punto 2 del precedente articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ARTICOLO 17

(Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.

ARTICOLO 18

(Norme Transitorie e Finali)

1. Il Soggetto Gestore provvederà a dare adeguata pubblicità ed informazione in ordine al funzionamento del Fondo, con particolare riferimento all’avvio, al termine ed all’eventuale sospensione dell’operatività del Fondo medesimo disposta in ragione delle disponibilità delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento del Fondo.

[7]Articolo 3 - Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un’impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all’articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall’impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell’UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l’indicazione dell’equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all’articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d’aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.